DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

che autorizza la costituzione dello « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG » di Mannheim da parte delle società Röchling Eisenhandel KG di Ludwigshafen e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, nonché la stipulazione, in tale contesto, di un accordo che comporta restrizioni per la concorrenza

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/30/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66,

vista la decisione n. 24-54 dell'Alta Autorità, del 6 maggio 1954, recante regolamento di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo di impresa [1],

vista la domanda presentata congiuntamente dalle imprese Röchling Eisenhandel KG, di Ludwigshafen, e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, l'11 febbraio 1985, e modificata con la lettera del 12 agosto 1985,

considerando quanto segue :

I

1. La società Röchling Eisenhandel KG, di Ludwigshafen (Röchling), è un'impresa operante nel settore della distribuzione dell'acciaio, ai sensi dell'articolo 80 del trattato, con un capitale sociale di 16 milioni di DM. Filiale al 100 % della società in accomandita Gebr. Röchling, di Mannheim, essa si occupa di operazioni commerciali di ogni tipo, ma in particolare del commercio di prodotti siderurgici.

2. La società Possehl Eisen- und Stahlgesellschaft GmbH, di Mannheim (Possehl), è un'impresa operante nella distribuzione dell'acciaio ai sensi dell'articolo 80 del trattato, con un capitale di 1 milione di DM e che si occupa dell'immagazzinamento e del commercio di prodotti facenti capo al trattato CECA. Essa è una filiale al 100 % della società Eisen- und Stahlgesellschaft Saar-Luxemburg mbH, di Stoccarda (Saarlux), appartenente al gruppo Sacilor.

3. Röchling et Possehl intendono creare un'impresa comune denominata « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG, Mannheim » (Stahlcenter Röchling-Possehl) con un capitale di 2 milioni di DM. Oggetto dell'impresa sarà essenzialmente il commercio dei prodotti dell'acciaio nella zona di Mannheim-Ludwigshafen.

4. Il progetto prevede che l'attuale deposito di Possehl a Mannheim sarà gestito dall'impresa comune, mentre quello di Röchling Eisenhandel KG a Ludwigshafen verrà chiuso. Per consentirle di svolgere i compiti attribuitile, Röchling e Possehl trasferiranno all'impresa comune le immobilizzazioni e le attrezzature necessarie, nonché una parte del loro personale.

5. La quota parte di Röchling in questa impresa comune sarà del 49 % e quella di Possehl del 51 %. Esse saranno sia accomandanti della KG sia soci della società accomandataria Röchling-Possehl GmbH, Mannheim. Dagli accordi accordi notificati risulta tuttavia che le decisioni saranno adottate ad una maggioranza *superiore* al 51 % di modo che, secondo l'attuale rapporto di partecipazione, nessuno dei due soci potrà imporre una decisione all'altro.

6. In tali condizioni, Röchling e Possehl eserciteranno congiuntamente il controllo sullo Stahlcenter Röchling-Possehl ai sensi della decisione n. 24-54. L'operazione implicherà quindi una concentrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, fra Stahlcenter Röchling-Possehl e Röchling da un lato, e fra Stahlcenter Röchling-Possehl e Possehl dall'altro, senza peraltro dar luogo ad una concentrazione tra Röchling e Possehl.

7. Oltre alla creazione dello Stahlcenter Röchling-Possehl, Röchling da un lato e Possehl o Saarlux dall'altro, hanno stipulato un accordo in base al quale i loro rispettivi clienti nella zona di Mannheim-Ludwigshafen saranno riforniti esclusivamente con prodotti del magazzino dell'impresa comune. In considerazione di questo accordo, esse si sono reciprocamente impegnate, a decorrere dal 1° marzo 1985, a non concludere più contratti a lunga scadenza senza l'accordo dell'altra parte e a concordare le loro decisioni di acquisto.

II

8. L'operazione è intesa a migliorare l'efficacia ed il rendimento delle due società madri direttamente interessate e contribuirà alla loro ristrutturazione e al loro consolidamento.

Questa concentrazione a livello commerciale si è resa necessaria a causa delle enormi sovraccapacità createsi nelle attività di stoccaggio della siderurgia. Essa va considerata in relazione al processo di concentrazione delle attività produttive divenuto inevitabile in seguito alla crisi dell'acciaio, concentrazione che deve trovare un riscontro, quanto meno parziale, sul piano commerciale.

[1] GU della CECA dell'11. 5. 1954, pag. 345.

Il calo di redditività accusato dalle imprese direttamente interessate all'accordo, manifestatosi soprattutto con una flessione dei loro fatturati nel corso degli ultimi tre esercizi (1982, 1983, 1984) rispetto al 1981, nonché nei risultati di bilancio di questi stessi esercizi, le ha costrette sia a chiudere i loro magazzini e a licenziare i dipendenti sia, concentrando le attività in un unico magazzino (Mannheim) e chiudendo l'altro (Ludwigshafen), a continuare le attività commerciali salvaguardando il grosso dei posti di lavoro in modo da garantire la permanenza di un concorrente sul mercato.

La concentrazione delle attività in un unico magazzino, con la conseguente riduzione degli impianti ed attrezzature di vendita, implicherà sensibili risparmi nei costi di vendita, amministrazione, stoccaggio e di personale. Essa consentirà altresì un più efficace impiego del personale e delle attrezzature esistenti, migliorando conseguentemente le prospettive di sussistenza dell'impresa comune. Prima della concentrazione nel magazzino unico, i due depositi di Röchling e Possehl operavano infatti a meno del 50 % delle loro capacità.

La concentrazione consentirà anche di evitare importanti nuovi investimenti (più o meno 6 milioni di DM) che sarebbero stati necessari per l'ammodernamento degli impianti, parzialmente obsoleti, del magazzino di Ludwigshafen, destinato, nel progetto, alla chiusura. Infine, la concentrazione in un unico deposito migliorerà la qualità della distribuzione, grazie ad una migliorere consulenza ed assistenza ai clienti. Le imprese interessate prevedono di computerizzare la contabilità del magazzino dell'impresa comune grazie all'introduzione della burotica. Queste misure, unitamente al fatto che i clienti potranno rivolgersi ad un unico magazzino, semplificheranno e accelereranno l'accettazione e l'esecuzione degli ordini. Infine, la prevista concentrazione ridurrà di metà il volume delle scorte e gli ordini potranno essere raggruppati in partite più grandi, con una conseguente riduzione dei costi di trasporto.

Questi benefici effetti dal lato delle vendite si riscontreranno, per quanto di ragione, anche sul piano degli acquisti permettendo in particolare notevoli economie di costi di acquisto, di amministrazione, di stoccaggio e di personale, un più efficace impiego del personale e degli impianti esistenti, un risparmio di investimenti, l'introduzione della burotica e dell'informatica, la semplificazione e l'accelerazione dell'esecuzione degli ordini, riduzioni dei costi di trasporto, ecc.

I partecipanti prevedono inoltre di modificare i loro sistemi di vendita in modo da non operare più unicamente con i rivenditori ma anche direttamente con i consumatori.

Nell'insieme, la realizzazione dell'accordo creerà le condizioni necessarie per assicurare una distribuzione dei prodotti la più razionale ed efficiente possibile, ciò che in definitiva andrà a beneficio dei consumatori.

9. Per una valutazione dell'incidenza dell'operazione sul mercato dell'acciaio, occorre analizzare separatamente l'attività commerciale di ciascuna delle due imprese nel settore siderurgico che costituisce l'oggetto principale non soltanto delle due società direttamente partecipanti all'impresa comune (Röchling e Possehl) ma anche della futura impresa comune.

10. A tal fine, il mercato geografico in questione è soltanto quello della Repubblica federale di Germania, dato che le attività commerciali dell'impresa comune e di entrambe le società madri sono circoscritte a questo mercato.

11. I volumi di vendita rilevanti per siffatta valutazione possono ricavarsi dalla seguente tabella:

VOLUME DELLE VENDITE DI ACCIAIO LAMINATO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(da parte dei commercianti, anche direttamente dal magazzino produttore)

(in migliaia di tonnellate)

	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
	Repubblica federale di Germania	Gruppo Gebr. Röchling	Gruppo Sacilor (Saarlux + Possehl)	Gruppo Röchling + Gruppo Sacilor		Röchling KG Niederlassung Ludwigshafen (LH)	Possehl	Röchling LH + Possehl		
				Vendite	% di (1)			Vendite	% di (4)	% di (1)
1981	19 905	306,61	1 005,91	1 312,52	6,6	59,60	40,34	99,94	7,6	0,5
1982	16 453	205,47	780,30	985,77	6,0	37,13	29,35	66,48	6,7	0,4
1983	16 481	165,94	561,93	727,87	4,4	24,82	25,38	50,20	6,9	0,3
1984	15 542	162,13	592,94	754,27	4,8	22,37	18,22	40,59	5,4	0,3

Dalla tabella risulta che le vendite dei due magazzini di Röchling a Ludwigshafen e di Possehl a Mannheim, di cui è prevista la concentrazione, rappresentano soltanto una modesta percentuale (5,4 %) delle vendite dei due gruppi direttamente interessati (Röchling e Sacilor). Rispetto alle vendite complessive dei commercianti di acciaio nella Repubblica federale di Germania, la quota di mercato dei due magazzini per i prodotti in questione è soltanto dello 0,3 %.

12. Per poter quantificare un'eventuale effetto di gruppo, occorre addizionare i volumi di vendita dei due gruppi cui fanno capo le imprese partecipanti alla concentrazione.

13. Il volume di vendita del gruppo Gebr. Röchling (da cui dipende la Röchling Eisenhandel KG) ammontava nel 1984 a 162 130 t.

14. Il volume di vendita del gruppo Sacilor (da cui dipende la Possehl Eisen- und Stahlgesellschaft mbH) sul mercato tedesco dei prodotti in questione (tramite Possehl e la sua società madre Eisen- und Stahlgesellschaft Saar-Luxemburg mbH, Stuttgart, Saarlux) ammontava, nello stesso anno, a 592 940 t.

15. Sommando questi due quantitativi si ottiene un volume di vendita di 754 270 t, che rappresenta l'effetto di gruppo massimo possibile sul mercato della Repubblica federale di Germania. Questo valore corrisponde a 4,8 % circa di tutte le vendite dei prodotti in questione realizzate dai commercianti operanti su questo mercato.

16. Anche tenendo conto di questo effetto di gruppo massimo possibile, la quota di mercato dei due gruppi sul mercato tedesco appare relativamente modesta. I partecipanti subiscono inoltre un'agguerrita concorrenza da parte di numerosi ed importanti società del commercio dell'acciaio, alcune delle quali appartengono ad un gruppo.

17. Da quanto precede emerge che l'operazione prospettata non darà alle imprese e ai gruppi di imprese interessati la possibilità di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il gioco di una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato dei prodotti in questione o di sottrarsi, creando in particolare una situazione particolarmente privilegiata ed implicante sostanziali vantaggi nell'accesso agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall'applicazione del trattato. L'operazione soddisfa pertanto alle condizioni di autorizzazione prevista dall'articolo 66, paragrafo 2.

III

18. L'accordo-quadro concluso tra Röchling da un lato e Possehl o Saarlux dall'altro, secondo il quale l'impresa comune rifornirà esclusivamente i clienti delle due parti, limita il libero gioco della concorrenza nella Comunità fra ciascuno dei contraenti e l'impresa comune.

In base all'accordo, i contraenti s'impegnano a non esercitare attività commerciali autonome nella zona di Mannheim-Ludwigshafen.

Questa restrizione fa sì che l'impresa comune viene ad essere protetta dalla concorrenza delle società partecipanti (divieto di concorrenza).

19. In tali condizioni, l'accordo ricade nel divieto di massima sancito dall'articolo 65, paragrafo 1, del trattato.

IV

20. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, la Commissione autorizza tuttavia accordi di specializzazione, accordi di acquisto o di vendita in comune o taluni accordi strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, quando riconosce che essi soddisfano alle condizioni stabilite da tale disposizione.

21. L'accordo che prevede il divieto di concorrenza deve essere considerato nel contesto della ristrutturazione delle due imprese che rinunciano alle loro attività autonome nella zona di Mannheim-Ludwigshafen. Al pari degli accordi di specializzazione o degli accordi per l'acquisto o la vendita in comune, anch'esso contribuisce alla razionalizzazione di processi economici. Di conseguenza, per la sua natura e gli effetti esplicati, l'accordo è adesso strettamente analogo e può quindi essere autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, se e in quanto contribuisce ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati, se è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda e infine se non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune.

22. L'accordo sul divieto di concorrenza contribuisce ad un notevole miglioramento della distribuzione dei prodotti in questione in quanto è strettamente connesso alla creazione dell'impresa comune e mira a facilitarne la riuscita economica e ad evitare che i positivi effetti attesi dalla sua creazione (vedi punto 8) vengano compromessi da atti concorrenziali dalle società madri.

L'accordo soddisfa pertanto alla condizione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a).

23. Occorre poi verificare se l'accordo sul divieto di concorrenza è essenziale per la realizzazione di questi effetti.

Come indicato nel punto 8, i fatturati, i risultati di esercizio e di conseguenza i ricavi lordi di Possehl e Röchling (filiale di Ludwigshafen) continuano a deteriorarsi. Ciò emerge in particolare dalle risultanze di bilancio : se il 1982 si è ancora chiuso in attivo, il 1983 e il 1984 hanno fatto registrare perdite sempre più pesanti.

La creazione dell'impresa comune e la connessa ristrutturazione e costituiscono il mezzo appropriato per bloccare e rovesciare questo andamento negativo. Ma questo obiettivo presuppone che l'impresa comune si mantenga redditizia, ed è precisamente questo lo scopo dell'accordo sul divieto di concorrenza. Senza questa concentrazione dell'offerta nell'impresa comune, il fatturato sarebbe con ogni probabilità rimasto insufficiente a coprire i costi, determinando nuovi cali di redditività, di efficacia e di rendimento economico. In tal senso, l'accordo è indispensabile per ottenere gli effetti perseguiti.

24. L'accordo non prevede restrizioni più sensibili di quanto il suo scopo richieda. Il divieto interessa unicamente il settore di attività dell'impresa comune ed opera a suo esclusivo vantaggio.

La restrizione complementare figurante nel punto 9 dell'accordo-quadro, che prevede il consenso delle parti in materia di acquisti e l'obbligo per ciascuna di esse di accettare i contratti a lungo termine conclusi dall'altra (vedi punto 7), non ha di per sé effetti restrittivi per la concorrenza. Essa si applica soltanto nel periodo che intercorre fra la conclusione dell'accordo e la creazione e l'avviamento dell'impresa comune e mira esclusivamente ad evitare che le società madri eludano il divieto di concorrenza prima dell'inizio dell'attività dell'impresa comune.

Ricorre pertanto la condizione prevista dall'articolo 65, paragrafo 2, lettera b).

25. Occorre infine esaminare se l'accordo è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in causa nel mercato comune o di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune.

Gli effetti dell'attuazione dell'accordo in questione saranno essenzialmente circoscritti alle zone di attività dell'impresa comune, ossia alla Repubblica federale di Germania in particolare alla zona di Mannheim-Ludwigshafen. Al di fuori di questa zona, i due gruppi direttamente interessati all'accordo, ossia il gruppo Röchling ed il gruppo Sacilor tramite Saarlux, continueranno a farsi reciprocamente concorrenza in piena autonomia. L'accordo non inciderà sensibilmente su questa concorrenza, dato che nelle diverse regioni approvvigionate dalle società madri e dall'impresa comune le condizioni di commercializzazione sono differenti e che i volumi che le imprese madri venderanno direttamente supereranno di gran lunga le vendite complessive dei due gruppi (vedi tabella al punto 11). Va inoltre osservato che i partecipanti subiscono in tutte le zone della Repubblica federale di Germania un'attiva concorrenza da parte di altri offerenti, alcuni dei quali di dimensioni sensibilmente più grandi. Da queste considerazioni emerge che l'accordo in questione soddisfa alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c).

26. L'accordo di cui si richiede l'autorizzazione ha durata indeterminata. Per poter controllare gli effetti dell'accordo e seguire la sua incidenza sulle condizioni del mercato, la Commissione ritiene opportuno concedere l'autorizzazione per un primo periodo di otto anni.

27. Di conseguenza, tenuto conto di questa limitazione temporale, l'accordo di cui è chiesta l'autorizzazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La creazione in comune dello « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG », Mannheim, da parte di Röchling Eisenhandel KG, di Ludwigshafen, e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, è autorizzata.

Artlcolo 2

L'accordo concluso fra Röchling Eisenhandel KG di Ludwigshafen e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, ossia Eisen- und Stahlgesellschaft Saar-Luxemburg mbH di Stuttgart, che prevede a favore dello Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG, di Mannheim, l'approvvigionamento in esclusiva dei clienti dei due soci nella zona di Mannheim-Ludwigshafen, è autorizzato sino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Röchling Eisenhandel KG, Richard-Wagner-Str. 9, D-6800 Mannheim e Possehl Eisen- und Stahlgesellschaft mbH, Rotterdamer Straße 21-23, D—6800 Mannheim, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione